



TRIBUNALE DI MILANO

Sezione Lavoro

Il giudice designato Dott. Silvia Ravazzoni,
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel procedimento ex art 44 TU immigrazione iscritto al N. 1225/2014 R.G. promossa da:

MOHAMMED NABIL con l'avv. GUARISO ALBERTO e l'avv. NERI LIVIO

APN - AVVOCATI PER NIENTE ONLUS con l'avv. GUARISO ALBERTO e l'avv. NERI LIVIO

ASGI ASSOCIAZIONE STUDI GIURIDICI SULL'IMMIGRAZIONE con l'avv. GUARISO ALBERTO e l'avv. NERI LIVIO

RICORRENTE

contro:

INPS, con l'avv. VIVIAN CRISTIANA

COMUNE DI MILANO, con l'avv. MANDARANO ANTONELLO

RESISTENTE

Il Giudice, a scioglimento della riserva assunta in data 14.05.2014, osserva quanto segue:

Con ricorso depositato in data 4 febbraio 2014 i ricorrenti hanno proposto azione civile contro la discriminazione ai sensi del combinato disposto degli artt. 28 d.lgs. 150/11 e 44 TU immigrazione chiedendo a questo giudice, con domande precisate all'udienza del 17/4/2014:

- di accertare e dichiarare il carattere discriminatorio della condotta tenuta dal Comune di Milano, consistente nel non aver corrisposto a Mohammed Nabil l'assegno di cui all'art. 65 L.448/98 per l'annualità 2013;
- di ordinare al Comune, a titolo di rimozione della suddetta discriminazione individuale, di trasmettere all'INPS, ai sensi del DM 452/2000, il nominativo del ricorrente come avente diritto all'assegno per l'intero 2013;

- di condannare l'INPS al pagamento in favore del ricorrente dell'assegno nella misura di € 1.813,37 (€ 139,49 x 13) oltre interessi legali, entro 60 giorni dal ricevimento del nominativo da parte del Comune;

- di accertare e dichiarare il carattere discriminatorio del comportamento tenuto dall'INPS consistente nell'aver emanato la circolare n.4 del 15.1.2013, nella parte in cui afferma che il diritto all'assegno ex art 65 L.448/98 per l'annualità 2013 decorre solo dall'1.7.2013 e dispone che i Comuni emettano provvedimenti di accoglimento delle domande limitatamente al secondo semestre, negandolo invece per il primo semestre;

- di ordinare all'INPS di cessare la condotta discriminatoria e pertanto di revocare in parte qua detta circolare e di emanare nuove disposizioni riconoscendo che anche gli stranieri soggiornanti di lungo periodo hanno diritto, ferme le ulteriori condizioni, all'assegno ex art 65 L.448/98 anche per il periodo 1.1.2013- 1.7.2013;

- di ordinare alle amministrazioni convenute di pubblicare l'emanando provvedimento sulle rispettive home page e, ove ritenuto opportuno, per estratto su un quotidiano a tiratura nazionale.

Con vittoria di spese.

Si è costituito in giudizio il Comune di Milano eccependo l'inammissibilità del ricorso per essere ancora in corso l'istruttoria sulla domanda presentata dal ricorrente Mohammed Nabil, nonché la propria carenza di legittimazione passiva.

Nel merito, altresì, il Comune ha evidenziato che la circolare n.4 del 15.1.2013 risulta emanata dall'INPS e, non avendo il Comune, alla data di deposito del ricorso, adottato alcun provvedimento negativo - atteso che il relativo termine per pronunciarsi fissato dal DM 452/2000 non risultava ancora spirato - non può essergli imputata alcuna condotta discriminatoria. Altresì, insisteva nel rigetto del ricorso evidenziandone l'infondatezza.

L'INPS si è costituito eccependo sia la propria carenza di legittimazione passiva; sia la carenza di legittimazione attiva delle Associazioni ricorrenti e, altresì, la carenza di giurisdizione del giudice adito. Nel merito, in sintesi, l'Istituto Previdenziale ha rilevato che sebbene la legge n. 93 del 6.8.2013, all'art.13, preveda che l'assegno per nuclei familiari con almeno tre figli spetti anche ai cittadini di paesi terzi soggiornanti di lungo periodo, tuttavia l'interpretazione suggerita dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (fornita con la circolare n.7 del 7.11.2013), impone di concedere il beneficio solo a far data dall'entrata in vigore della legge n. 93 del 6.8.2013, ovvero per il secondo semestre del 2013.

Motivi della decisione

Preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione relativa al difetto di giurisdizione sollevata dall'Inps evidenziando che oggetto della presente controversia è l'accertamento della condotta discriminatoria ai sensi degli artt. 44 T.U. immigrazione e dall'art.28 d.lgs. 150/11 e pertanto, la fattispecie in esame rientra nella giurisdizione del giudice civile trattandosi di azione strumentale alla tutela di diritti fondamentali della persona e volta al riconoscimento della pari dignità sociale dei cittadini di stati esteri soggiornanti di lungo periodo.

Dunque, non rileva, al fine della corretta individuazione della giurisdizione, la qualità di Pubblica Amministrazione in capo al soggetto che abbia posto in essere l'atto discriminatorio.

Sussiste pertanto la giurisdizione di questo giudice, in quanto giudice ordinario competente funzionalmente in ragione della materia oggetto di giudizio.

Devono essere, altresì, rigettate le eccezioni di difetto di legittimazione passiva sollevate dalle convenute, ciò in considerazione del disposto normativo degli art. 14 e seguenti del DM 452/2000, nella parte in cui individuano sia nel Comune sia nell'INPS, i soggetti deputati, ciascuno sulla base delle diverse competenze, alla verifica dei requisiti necessari per ottenere l'assegno di cui all'art. 65 L.448/98 e all'erogazione dello stesso.

Inoltre, contrariamente a quanto affermato dall'INPS, sussiste la legittimazione attiva delle associazioni ricorrenti avendo le stesse allegato documentazione attestante l'iscrizione nell'elenco approvato con D.M. 13.3.2013, come previsto dall'art. 5 d.lgs. n. 215/2003. In particolare, la legittimazione delle associazioni nel caso in esame, discende dal richiamo effettuato nell'art. 2 d.lgs. 215/2003 agli artt. 43 e 44 T.U. immigrazione, nonché dall'art.28 d.lgs. 150/11 nella parte in cui contiene un espresso riferimento all'"ente collettivo". (Corte d'Appello di Brescia sentenza n. 311/2013). Ai sensi dell'art 5 D.Lgs 215/2003 "Sono legittimati ad agire ai sensi degli articoli 4 e 4-bis, in forza di delega, rilasciata, a pena di nullità, per atto pubblico o scrittura privata autenticata, in nome e per conto o a sostegno del soggetto passivo della discriminazione, le associazioni e gli enti inseriti in un apposito elenco approvato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro per le pari opportunità ed individuati sulla base delle finalità programmatiche e della continuità dell'azione.

2. Nell'elenco di cui al comma 1 possono essere inseriti le associazioni e gli enti iscritti nel registro di cui all'articolo 52, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, nonché le associazioni e gli enti iscritti nel registro di cui all'articolo 6.

3. Le associazioni e gli enti inseriti nell'elenco di cui al comma 1 sono, altresì, legittimati ad agire ai sensi degli articoli 4 e 4-bis nei casi di discriminazione collettiva qualora non siano individuabili in modo diretto e immediato le persone lese dalla discriminazione. "

In particolare le due associazioni ricorrenti devono certamente ritenersi legittimate a proporre l'azione collettiva, poiché le persone lese dal provvedimento in contestazione non sono individuabili in modo "diretto e immediato" dall'atto contestato, ma possono essere individuate solo a seguito di una attività di indagine (consultazione delle domande di concessione dell'assegno per nuclei familiari numerosi, allo stato peraltro non esaminate neppure dal Comune) da svolgere per reperire le persone colpite dall'atto discriminatorio e ciò esclude che si possa parlare di individuazione diretta e immediata delle stesse. Nella fattispecie quindi l'associazione agisce a garanzia di una collettività di soggetti.

Venendo al merito delle domande svolte dai ricorrenti si rileva che:

- è pacifico tra le parti che il ricorrente abbia presentato domanda per l'erogazione dell'assegno di cui all'art. 65 L.448/98 nel dicembre 2013, dunque nei termini previsti dall'art.16 del D.M. 452/2000
- il Comune di Milano ha, tuttavia, evidenziato che alla data di deposito del ricorso (interventuta il 4 febbraio 2014) l'amministrazione comunale non aveva adottato alcun atto di diniego del beneficio richiesto dal ricorrente Nabil; né risultava spirato il termine per provvedere all'invio dell'elenco contenente i nominativi degli aventi diritto all'INPS. Ciò posto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Questo giudice osserva che le deduzioni prospettate dal Comune di Milano risultano corrette sulla base di un'attenta disamina dei termini fissati dal D.M. 452/2000 per l'erogazione dell'assegno per il nucleo familiare.

In particolare, l'art 20 del D.M. 452/2000, al comma 4, prevede che:

"4. L'INPS provvede al pagamento dell'assegno per il nucleo familiare con cadenza semestrale posticipata, sulla base dei dati trasmessi dai comuni almeno 45 giorni prima della scadenza del semestre."

Dunque, occorre considerare che:

- Nabil ha proposto domanda per la corresponsione dell'assegno il 3 dicembre 2013;
- il Comune è tenuto a inviare l'elenco con i nominativi degli aventi diritto all'assegno almeno 45 giorni prima della scadenza del "semestre posticipato" entro cui l'INPS deve provvedere al pagamento (ovvero, nel caso di specie, il Comune è tenuto a comunicare l'elenco degli aventi diritto entro il 15 maggio 2014 e l'Inps eroga l'assegno entro il 30 giugno 2014);
- il termine per provvedere, sia per il Comune, sia per l'INPS, decorre necessariamente dalla domanda (nel caso di specie dal dicembre 2013) poiché la domanda, oltre a costituire un

elemento imprescindibile per accedere al beneficio, contiene i dati (dichiarati dal ricorrente Nabil) che devono essere riscontrati dal Comune al fine di verificare che il soggetto richiedente sia effettivamente in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge.

Pertanto, sulla base di un mero calcolo matematico, effettuato applicando quanto previsto dal citato articolo 20 del D.M. 452/2000, al comma 4, si evince che alla data di proposizione del ricorso (4 febbraio 2014) non era ancora scaduto il termine per provvedere da parte del Comune di Milano, né era stato manifestato un espresso diniego del beneficio.

Alla luce di quanto precede le domande volte al riconoscimento della discriminazione individuale subita dal ricorrente Nabil da parte del Comune risultano inammissibili per carenza di interesse ad agire.

Infatti, l'interesse ad agire, quale condizione dell'azione, ai sensi dell'art 100 c.p.c., deve sussistere al momento della proposizione della domanda affinché trovi tutela un interesse attuale e concreto e non un'ipotetica lesione, o possibile discriminazione individuale, che, eventualmente maturi solo in corso di giudizio.

Devono essere, pertanto, dichiarate inammissibili sia la domanda volta al accertare la discriminazione individuale posta in essere dal Comune nei confronti di Nabil, sia la domanda con la quale viene richiesta la condanna dell'INPS al pagamento dell'assegno nella misura di € 1.813,37 (€ 139,49 x 13), oltre interessi legali.

Venendo alle domande tese all'accertamento della discriminazione collettiva posta in essere dall'INPS e consistente nell'aver emanato la circolare n.4 del 15.1.2013, nella parte in cui afferma che il diritto all'assegno ex art 65 L.448/98 per l'annualità 2013 decorre solo dall'1.7.2013 e dispone che i Comuni emettano provvedimenti di accoglimento delle domande limitatamente al secondo semestre, negandolo invece per il primo semestre, occorre osservare quante segue:

- l'art.13, comma 1, della legge 6 agosto 2013 n. 97 (legge europea 2013), di recepimento della direttiva 2003/109, ha previsto espressamente che l'assegno per i nuclei familiari numerosi debba essere erogato, in presenza di determinati requisiti, anche ai cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo;

- tuttavia, la disposizione in esame non può essere ritenuta ostativa al riconoscimento ai lungosoggiornanti del diritto all'assegno ex art 65 L.448/98 anche in periodi antecedenti all'entrata in vigore della legge 6 agosto 2013 n. 97, atteso che detto diritto sussisteva in capo ai soggiornanti di lungo periodo già antecedentemente all'emanazione della legge di recepimento della direttiva.

Infatti, una lettura comunitariamente orientata dell'art 9, comma 12, lettera c) del D.lgs. n. 286/98, come modificato dal D.lgs.n.3 del 2007, in conformità al principio di parità di trattamento, impone

il riconoscimento dell'assegno ex art 65 L.448/98, anche in periodi antecedenti all'entrata in vigore della legge 6 agosto 2013 n. 97, ai cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo

Ciò posto, occorre rilevare che l'INPS emanando la circolare n.4 del 15.1.2013, nella quale afferma che il diritto all'assegno ex art 65 L.448/98 per l'annualità 2013 decorre solo dall'1.7.2013 e dispone che i Comuni emettano provvedimenti di accoglimento delle domande limitatamente al secondo semestre, ha posto in essere una discriminazione collettiva, poiché la negazione del beneficio per il primo semestre del 2013 risulta fondata esclusivamente sulla diversa nazionalità dei cittadini richiedenti. Il carattere generale del diniego del beneficio in questione emerge dalla circolare n.4 del 15.1.2013.

Atteso che l'art.43 del D.lgs. 286/98 sancisce il generale divieto di disparità di trattamento fondata esclusivamente sulla condizione di straniero e che non può essere invocato a sostegno della condotta tenuta dall'Ente la erronea interpretazione della legge, deve ritenersi accertata la condotta discriminatoria posta in essere dall'INPS.

Ne consegue l'obbligo dell'INPS di cessare la condotta discriminatoria accertata e, altresì, di dare adeguata pubblicità alla presente sentenza, mediante pubblicazione sul proprio sito informatico.

In considerazione della peculiarità della materia trattata, delle recenti novità normative intervenute, nonché della parziale reciproca soccombenza vengono compensate le spese di lite tra i ricorrenti e l'Inps.

Condanna i ricorrenti alla refusione delle spese di lite in favore del Comune di Milano, che vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.


- Accerta il carattere discriminatorio della condotta tenuta dall'INPS consistente nell'aver emanato la circolare n.4 del 15.1.2013, nella parte in cui afferma che il diritto all'assegno ex art 65 L.448/98 per l'annualità 2013 decorre solo dall'1.7.2013 e dispone che i Comuni emettano provvedimenti di accoglimento delle domande limitatamente al secondo semestre;
- Per l'effetto ordina all'INPS di cessare la predetta condotta discriminatoria e di pubblicizzare il presente provvedimento mediante pubblicazione sul proprio sito internet;
- Rigetta ogni altra domanda ed eccezione delle parti;
- Compensa le spese tra i ricorrenti e l'INPS;



- Condanna i ricorrenti a rifondere le spese di lite al COMUNE di MILANO che si liquidano complessivamente in euro 1.000,00 oltre accessori di legge.

Milano 14.05.2014

Il giudice
Silvia Ravazzoni



Deposito in Tribunale di Milano
GGCI 20 MAG. 2014

